

## **TI\_GERICHTE 15.1996.00102 vom 11. September 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00102)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00102 du 11 septembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00102 del 11 settembre 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.1996  
15.1996.00102

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00102 Lugano 11 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 15/17 maggio 1996 di \_\_\_\_\_ Contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa contro il reclamante da \_\_\_\_\_ in tema di estratti esecutivi ex art. 8 cpv. 2 LEF; viste le osservazioni 1. luglio 1996 dell'UEF di Locarno; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Con scritto 3 maggio 1996 \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'arch. \_\_\_\_\_, ha chiesto all'UEF di Locarno se "sussistono pignoramenti" a carico dell'arch. \_\_\_\_\_. A sostegno della propria richiesta la \_\_\_\_\_ ha prodotto in particolare un contratto di mutuo datato 5 agosto 1994 dal quale risulta che \_\_\_\_\_ ha concesso a \_\_\_\_\_ un credito di Fr. 6'000.-- con scadenza al 5 febbraio 1995. Lo stesso giorno l'UEF di Locarno ha dato al creditore l'informazione richiesta. B. Con PE n. \_\_\_\_\_ del 6/8 maggio 1996 l'arch. \_\_\_\_\_ procede in via ordinaria contro il reclamante per Fr. 6'000.-- oltre accessori. Quale domicilio del debitore nel PE è indicato "\_\_\_\_\_". Al PE l'escusso ha interposto tempestiva opposizione. C. Con reclamo 15/17 maggio 1996 l'arch. \_\_\_\_\_ ha censurato il fatto che l'UEF di Locarno abbia dato al creditore le informazioni richieste con lo scritto del 3 maggio 1996, richiedendo "l'applicazione della protezione dei dati personali". Il reclamante ha inoltre evidenziato che è residente in \_\_\_\_\_ che l'esatto recapito postale in Svizzera sarebbe "\_\_\_\_\_" e che l'indirizzo menzionato nel PE è "solo il contatto di telefono in Svizzera". D. Delle osservazioni 1. luglio 1996 l'UEF di Locarno, che ha postulato la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in seguito. Considerato in diritto: 1. L'arch. \_\_\_\_\_ si aggrava contro la decisione dell'UEF di Locarno di dare all'arch. \_\_\_\_\_ informazioni ex art. 8 cpv. 2 LEF su di lui. 2.a) Gli uffici di esecuzione e dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni e delle domande e dichiarazioni loro presentate (art. 8 cpv. 1 LEF). Chiunque giustifichi un interesse può esaminare questi verbali e chiederne estratti (art. 8 cpv. 2 LEF). b) Affinché il richiedente possa consultare o ricevere estratti dei verbali degli Uffici di esecuzione e fallimenti ex art. 8 cpv. 2 LEF deve dimostrare di avere un interesse speciale e attuale (DTF 105 III 39, 99 III 44 e rif. ivi). La giurisprudenza del Tribunale federale non esige dal

richiedente la prova stretta di questo interesse: per il Tribunale federale è infatti sufficiente che il richiedente lo renda verosimile (cfr. Heinz Pflughard , Akteneinsicht im Betreibungs- und Konkursverfahren, in BLSchK 1992 p. 82 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie è di tutta evidenza che il creditore, producendo il contratto di mutuo del 5 agosto 1994, ha reso sufficientemente verosimile il proprio interesse ad ottenere le informazioni richieste, che gli hanno permesso di valutare l'opportunità di procedere in via esecutiva contro il reclamante. Il reclamo dell'arch. \_\_\_\_\_, in quanto censura una violazione da parte dell'UEF di Locarno dell'art. 8 cpv. 2 LEF, va pertanto respinto, ritenuto che la facoltà consentita dall'art. 8 cpv. 2 LEF di farsi rilasciare estratti del registro delle esecuzioni si fonda sull'interesse pubblico che, in linea di principio, deve prevalere sulle esigenze relative alla protezione della personalità ( DTF 105 III 82). 3. Il reclamo 15/17 maggio 1996 \_\_\_\_\_ è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l'art. 8 cpv. 1 e 2 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 15/17 maggio 1996 \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.